



**BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
IX CICLO A.A. 2023/2024**

Decreto Rettorale rep. 760/2024 - prot. n. 108536 del 12/04/2024

Pubblicato all'Albo di Ateneo rep. n. 326/2024 - prot. n. 108922 del 15/04/2024

L'Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per la candidatura al presente bando.
L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo.

**Articolo 1
Selezione e posti disponibili**

1. Presso l'Università degli Studi di Ferrara sono indette le selezioni, per titoli ed esami, per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi di:
 - Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010;
 - Decreto Ministeriale 30 settembre 2011;
 - Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019;
 - Nota Ministeriale n. 24656 del 11 dicembre 2023;
 - Decreto Ministeriale n. 549 del 29 marzo 2024;
 - Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024.
2. L'iscrizione alle selezioni di cui al comma 1 sono aperte da **martedì 16 aprile 2024, ore 11.00 a martedì 30 aprile 2024, ore 11.00**.
3. Il numero dei posti disponibili per ciascun percorso è definito nell'allegato A al Decreto Ministeriale n. 583/2024 ed è riportato nella seguente tabella:

Posti disponibili presso l'Università degli Studi di Ferrara per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità			
Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
5	30	70	70

4. Le numerosità riportate nella tabella del comma 3 del presente articolo sono comprensive della quota riservata pari al 35% per ciascun grado di scuola, come previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto interministeriale 29 marzo 2024, n. 549 per i candidati che, negli



ultimi cinque anni scolastici, abbiano prestato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, valutabili come tali ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 2

Accesso al percorso

1. Per l'accesso al percorso sono previsti un test preselettivo, una prova scritta, una prova orale e la valutazione titoli, predisposti ai sensi del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.
2. Accedono direttamente alla prova scritta, senza sostenere il test preselettivo, coloro che rientrano in uno dei seguenti casi:
 - i candidati che, nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, ai sensi della legge 6 giugno 2020, n. 41.
Tali candidati possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado;
 - i candidati con disabilità, affetti da invalidità pari o superiore all'80%, come previsto dall'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ss.mm.ii.
 - esclusivamente per il IX ciclo, in deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019 n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva dell'VIII ciclo presso l'Università degli Studi di Ferrara, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dell'infezione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, come previsto dall'art. 1 comma 7 del D.M. 583/2024.
3. È considerato anno scolastico intero se il servizio ha avuto la durata di almeno 180 giorni anche non continuativo, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o al termine delle attività educative per la scuola dell'infanzia (nota Miur n. 7526 del 24 luglio 2014). I requisiti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione al concorso.
4. È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti complessivi disponibili per ogni grado di scuola, indicati nella tabella di cui all'articolo 1 comma 3 del bando. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.



5. Qualora il numero di iscritti al test preselettivo sia inferiore al doppio dei posti complessivi disponibili per ogni grado di scuola di cui all'art. 1 comma 3, escluso il numero dei posti previsto dalla quota di riserva di cui all'art. 1 comma 4, il test preselettivo non verrà espletato. I candidati parteciperanno direttamente alla prova scritta sulla base del calendario pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 3 **Quota di riserva posti**

1. I candidati che, negli ultimi cinque anni scolastici, abbiano prestato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, valutabili come tali ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di cui all'art.1 del presente bando.
2. Tali candidati possono presentare istanza di partecipazione esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo presso il quale intendono concorrere ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 583 del 29 marzo 2024.
3. Nella procedura di iscrizione online al concorso occorre selezionare la voce corrispondente al concorso riservato di interesse:
 - TFA Sostegno IX ciclo - Scuola dell'infanzia - Posti riservati 35% D.M. 549/2024
 - TFA Sostegno IX ciclo - Scuola primaria - Posti riservati 35% D.M. 549/2024
 - TFA Sostegno IX ciclo - Scuola secondaria di I grado - Posti riservati 35% D.M. 549/2024
 - TFA Sostegno IX ciclo - Scuola secondaria di II grado - Posti riservati 35% D.M. 549/2024.
4. Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata da apposita commissione dell'Università secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 549/2024.
5. Verrà predisposta una graduatoria distinta per i candidati alla riserva dei posti di cui al presente articolo, pubblicata sul sito istituzionale, all'indirizzo web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>, come da indicazioni riportate all'art. 12 del presente bando;
6. Qualora su un grado/ordine di scuola il numero di domande di candidati riservisti risultasse inferiore alla quota di riserva, i posti residui andranno ad integrare la quota dei posti ordinari banditi.
7. I candidati che non si collocano nella graduatoria riservata in posizione utile a coprire la quota di riserva possono accedere direttamente alle prove scritte di cui all'articolo 9, senza dover corrispondere un ulteriore contributo di partecipazione alle prove.



8. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale.
9. La presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso per la quota di riserva dovrà avvenire secondo le modalità riportate nell'articolo 7 del presente bando.
10. Il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo deve essere conseguito entro la data di iscrizione al bando e deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la compilazione del **modulo 16 (Dichiarazione riservisti 35%)** generato in formato .pdf dalla compilazione del form online pubblicato sul sito dell'Ateneo, all'indirizzo <https://modulistica.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/tfa-sostegno> che andrà caricato obbligatoriamente e unitamente a uno degli allegati indicati all'articolo 5 comma 11 (**modulo 1, oppure 2, oppure 3**), nella propria area riservata studente durante la procedura di iscrizione al concorso.
11. **Modulo 17 (Titoli valutabili per l'accesso riservisti 35%)** generato in formato .pdf dalla compilazione del form online pubblicato sul sito dell'Ateneo, all'indirizzo generata in .pdf in seguito alla compilazione del form online pubblicato sul sito <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>, nella sezione modulistica, dovrà essere caricata nella *propria Area riservata studente*, nella sezione "Dichiarazione sostitutiva" di certificazione durante la procedura di iscrizione al concorso.
12. **Modulo 18 (Anzianità di servizio riservisti 35%)** generato in formato .pdf dalla compilazione del form online pubblicato sul sito dell'Ateneo, all'indirizzo <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>, nella sezione modulistica, dovrà essere caricata nella *propria Area riservata studente*, nella sezione "Dichiarazione sostitutiva di certificazione, durante la procedura di iscrizione al concorso.

Articolo 4

Date di svolgimento delle prove

1. Come previsto dal D.M. n. 583/2024, le date di svolgimento dei test di preselezione sono:
 - **7 maggio 2024 mattina: Scuola dell'Infanzia;**
 - **8 maggio 2024 mattina: Scuola Primaria;**
 - **9 maggio 2024 mattina: Scuola Secondaria di I grado;**
 - **10 maggio 2024 mattina: Scuola Secondaria di II grado.**
2. La sede e l'orario delle prove preselettive saranno indicati sul sito istituzionale, all'indirizzo web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>.



3. Le date di svolgimento delle prove scritte sono fissate come di seguito:
 - **27 maggio 2024 mattina: Scuola Secondaria di II grado;**
 - **27 maggio 2024 pomeriggio: Scuola dell'Infanzia;**
 - **28 maggio 2024 mattina: Scuola Secondaria di I grado;**
 - **28 maggio 2024 pomeriggio: Scuola Primaria.**
4. La sede e l'orario delle prove scritte saranno indicati sul sito istituzionale, all'indirizzo web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>.
5. Le date, la sede e gli orari di svolgimento delle prove orali saranno comunicate sul sito istituzionale, all'indirizzo web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>.
6. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale. Il presente bando e le successive comunicazioni sul sito web di Ateneo hanno a tutti gli effetti valore di convocazione. Gli esiti delle prove e della valutazione dei titoli saranno pubblicati in forma anonima tramite l'utilizzo delle prematricole di ciascun candidato.

Articolo 5

Requisiti di accesso

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei titoli indicati nei commi successivi del presente articolo.
2. Per le scuole di ogni ordine e grado:
 - coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno, conseguita entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione.
3. Costituiscono requisiti di accesso le abilitazioni conseguite, a qualsiasi titolo, come da elenco seguente:
 - diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico con valore di abilitazione conseguiti presso gli istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - laurea in Scienze della Formazione Primaria;
 - SSIS;
 - TFA;
 - PAS;
 - COBASLID;
 - diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'Educazione musicale o dello Strumento;
 - diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002);



- concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente e successivamente al DDG 82/2012;
 - sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001, etc.);
 - titoli professionali conseguiti all'estero e riconosciuti abilitanti all'insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell'Istruzione.
4. In particolare, per la scuola dell'infanzia e scuola primaria, è necessario essere in possesso di:
- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- oppure
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'a. s. 2001/2002.
5. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in alternativa all'abilitazione di cui al comma 2, è necessario il possesso dei seguenti requisiti di ammissione previsti all'art. 3 comma 1 del DM n. 583/2024 che richiama quelli previsti al comma 1 dell'art. 3 e al comma 2 dell'art. 5 del DM 92/2019 e art. 5 del D. lgs 59/2017 ss. mm. ii.
- laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, laurea specialistica o specialistica a ciclo unico, laurea "vecchio ordinamento" (previgente al D.M. 509/99), oppure diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, secondo quanto espressamente riportato nella tabella 1 del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, come revisionate e aggiornate nella tabella A1 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, nella tabella A del D.M. n. 221 del 20 novembre 2023 e nella tabella A1 del D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023.
- Non saranno accolte dichiarazioni difformi da quanto previsto dalle tabelle sopra citate.
6. Qualora coincidano, i crediti acquisiti all'interno del percorso per i 24 CFU possono essere conteggiati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di crediti in determinati SSD, per l'accesso alle classi di concorsuali per l'insegnamento, (come previsto della nota Miur n. 29999 del 25 ottobre 2017).
7. In relazione alle classi di concorso accorpate di cui al Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, i candidati devono scegliere se partecipare al concorso per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.



8. Per quanto riguarda le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP), ai sensi della normativa vigente (art. 5 D. lgs 59/2017 ss. mm. ii.), i requisiti di ammissione richiesti sono:
 - abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;oppure
 - diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento previste dalla normativa vigente di cui alla tabella B del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016.
9. Costituiscono titolo di accesso alla selezione anche gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
10. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
11. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.
12. Non è consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti, di seguito riportate:
 - A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 - A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
 - A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
 - A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
 - B-01 Attività pratiche speciali;
 - B-29 Gabinetto fisioterapico;
 - B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
 - B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
 - B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
 - B-33 Assistente di Laboratorio.
13. Il possesso dei titoli sopra indicati deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando e deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la compilazione di uno dei form online seguenti:
 - **Modulo 1 - Abilitazione all'insegnamento,**



oppure

- **Modulo 2 – Laurea o altri titoli di II livello,**

oppure

- **Modulo 3 - Diploma ITP,**

pubblicati sul sito all'indirizzo <https://modulistica.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/tfa-sostegno>, che andrà caricato obbligatoriamente e unitamente agli allegati richiesti, nella propria *area riservata studente* alla voce "Altra documentazione".

14. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Ateneo può adottare in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che non risultino possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione dichiarati al momento dell'iscrizione al concorso e/o che abbiano presentato documentazione incompleta o difforme da quanto richiesto nel presente bando.

Articolo 6

Esonero dalla prova preselettiva

I candidati in possesso del seguente requisito:

- almeno tre annualità di servizio nei dieci anni scolastici precedenti, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, ai sensi della legge 6 giugno 2020, n. 41;

devono, ai fini dell'accesso diretto alla prova scritta caricare nella propria area riservata alla voce "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" (<https://studiare.unife.it/>) il **modulo 6 (Esonero dalla prova preselettiva)** generato in formato .pdf dalla compilazione del form online pubblicato sul sito dell'Ateneo, all'indirizzo <https://modulistica.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/tfa-sostegno>

Articolo 7

Iscrizione alla selezione – modalità e termini

1. Per la partecipazione alle prove di accesso è necessario effettuare l'iscrizione online, accedendo all'*area riservata* <http://studiare.unife.it> entro il termine perentorio del **30 aprile 2024 alle ore 11.00**, pena l'esclusione.
2. L'accesso deve essere effettuato secondo le indicazioni previste alla pagina web <http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/spid>, dove sono riportate le modalità per richiedere l'Identità digitale certificata.
3. I candidati che non siano in possesso di un profilo Unife dovranno effettuare la fase preliminare di registrazione.



4. Per la partecipazione alle prove di accesso è necessario, pena l'esclusione, versare il contributo di 100,00 (cento) euro, che non sarà in alcun caso rimborsabile, entro e non oltre il giorno **30 aprile 2024**.
5. Il contributo deve essere versato tramite il sistema di pagamenti elettronici pagoPA.
6. Le modalità per il pagamento sono indicate all'indirizzo <http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse/tasse/come-pagare/modalita-di-pagamento>.
7. Il contributo di iscrizione di 100,00 (cento) euro deve essere versato per ogni ordine di scuola per il quale si concorre.
8. Il candidato che non abbia pagato il contributo di iscrizione alla selezione è escluso dal relativo concorso.
9. Qualora il pagamento del contributo sia stato effettuato ma non risulti nel sistema gestionale di Ateneo, il candidato verrà ammesso con riserva al test preselettivo in attesa di verifica della regolarità dell'avvenuto versamento entro i termini stabiliti dal presente bando.
10. Al termine dell'iscrizione online, se correttamente effettuata, verrà inviata dal sistema informatico via mail all'indirizzo istituzionale di Ateneo del candidato la ricevuta di iscrizione al concorso, che deve essere conservata a cura del candidato.
11. L'Università si riserva di verificare, in ogni momento, ai sensi della vigente normativa, la veridicità di quanto autocertificato dai candidati e di adottare i conseguenti provvedimenti laddove l'esito di tale verifica fosse negativo. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., il candidato viene escluso dalla procedura.
12. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Ateneo può adottare in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che non risultino possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, e/o che abbiano presentato documentazione incompleta o difforme da quanto richiesto nel presente bando.
13. Il candidato che volesse concorrere per più percorsi dovrà produrre per ciascuna domanda di ammissione la documentazione da allegare e pagare il contributo previsto.
14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito, nonché da disguidi tecnici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Inoltre, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione di documenti dipendente da fatti imputabili a terzi, nonché in caso di errori da parte del candidato nella scelta del percorso, nell'inserimento della domanda e relativi modelli/allegati, e in ogni caso di fermo della rete informatica.



Articolo 8

Commissioni esaminatrici

1. Sono nominate, con Decreto Rettorale, due commissioni esaminatrici, una per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Secondaria di II grado e una per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.
2. Durante lo svolgimento delle prove, le commissioni possono avvalersi dell'assistenza di personale docente e/o amministrativo (proprio o di società esterna incaricata) addetto all'identificazione dei candidati e alla vigilanza.

Articolo 9

Prove di accesso e obblighi del candidato

1. Le prove d'accesso, ai sensi del DM del 30 settembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono costituite da:
 - a) un test preselettivo, da svolgersi ad esclusione dei candidati di cui all'art. 5 del presente bando;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.
2. La sede di svolgimento e l'orario di convocazione dei candidati al test preselettivo, alla prova scritta e alla prova orale, per ciascun ordine di scuola, sarà pubblicata alla pagina web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>
3. Gli esiti del test preselettivo, della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli saranno pubblicati alla pagina web dell'Ufficio Formazione Insegnanti e formazione internazionale, in forma anonima tramite l'utilizzo della prematricola di ciascun candidato.
4. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale; il presente bando e le successive comunicazioni sul sito web dell'Ateneo hanno a tutti gli effetti valore di convocazione.
5. L'assenza del candidato dalle diverse prove sarà considerata quale rinuncia alla selezione, per qualsiasi causa.
6. Il test preselettivo, distinto per ciascun grado di scuola, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0.5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
7. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso, ma solo per l'ammissione alla prova scritta



8. I candidati devono presentarsi al test preselettivo muniti di valido documento di identità. Qualora il versamento non risultasse già acquisito, il candidato sarà ammesso al test preselettivo con riserva.
9. Il test preselettivo e la prova scritta vertono sulla verifica delle:
 - Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado).
 - Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica.
 - Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale.
 - Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il piano dell'offerta formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
10. Alla prova scritta sono ammessi un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili. Sono ammessi anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Sono infine ammessi direttamente alla prova scritta anche i candidati di cui agli articoli 2 e 5 del presente bando.
 2. La prova scritta è distinta per ciascun grado di scuola e ha durata di 1 ora; non prevede domande chiuse ed è valutata in trentesimi. Consisterà nella richiesta di rispondere a quesiti su 3 scenari e/o simulazioni didattiche.
 3. La prova orale verte sui contenuti della prova scritta e su quesiti motivazionali.
 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
 5. La prova orale è valutata in trentesimi ed è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.



11. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione pena l'esclusione dalle procedure selettive.
12. Durante il test preselettivo e la prova scritta i candidati devono, a pena di esclusione, fare uso esclusivamente del materiale di cancelleria e dei fogli che saranno forniti loro dopo l'identificazione.
13. I candidati non possono, a pena di esclusione:
 - comunicare fra loro;
 - introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico nonché quanto previsto dalle istruzioni comunicate loro dalla Commissione prima dell'inizio della prova;
 - uscire dall'aula durante lo svolgimento della prova.
14. Il test preselettivo e la prova scritta sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o qualsiasi segno idoneo a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.

Articolo 10

Persone candidate con disabilità o con DSA

1. Le persone candidate con disabilità e/o con DSA possono segnalare le proprie esigenze perché siano considerate nell'organizzazione delle prove di ammissione (legge n. 104/1992 ss.mm.ii., legge n. 170/2010 ss.mm.ii.).
2. Saranno accolte le sole istanze contenenti almeno una delle seguenti certificazioni:
 - certificazione di invalidità in corso di validità, rilasciata dalla commissione medica competente ai sensi della legge n. 295 del 1990;
 - certificazione di handicap in corso di validità, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio secondo la legge n. 104 del 1992;
 - diagnosi di DSA rilasciata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditate dalla Regione da non più di 3 anni dalla scadenza del presente bando o dopo il compimento dei 18 anni;
 - altra documentazione che la legge equipara a una delle precedenti tipologie.
3. Le certificazioni caricate devono essere leggibili e complete di ogni loro pagina.
4. La segnalazione deve essere effettuata compilando la sezione "**Ausilio allo svolgimento delle prove**" nella procedura online di iscrizione al test, da effettuare entro **le ore 11.00 del giorno 30 aprile 2024**.
5. Per convalidare la richiesta e terminare la procedura è necessario caricare una delle certificazioni ammesse, attraverso l'apposita sezione "Lista dichiarazioni di invalidità/handicap/DSA" proposta dalla procedura di iscrizione nella propria area



riservata studiare.unife.it, seguendo le indicazioni dettagliate al seguente link <http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita/certificazione-richiesta>.

6. Personae candidate con disabilità o con DSA residenti all'estero:
 - Per usufruire degli ausili o delle misure compensative devono presentare la certificazione dello stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in italiano o in inglese. Le modalità di presentazione sono le stesse previste per le persone candidate italiane.
7. **Entro il 30 aprile 2024**, pena il mancato accoglimento della richiesta, è possibile richiedere ausili e/o tempi aggiuntivi per il sostenimento della prova di ammissione come da indicazioni contenute al seguente link <http://www.unife.it/it/studiare/supporto/disabilita/ingresso-1/ausili-prove-di-ammissione>. Le persone interessate devono contattare il Coordinamento Politiche di Inclusione su sos.unife.it - Servizio Disabilità e DSA, indicando:
 - il proprio codice fiscale;
 - la prova per la quale richiedono gli ausili;
 - gli ausili richiesti.
8. L'Università concede le misure di supporto necessarie in relazione alla natura e alla gravità della disabilità o del DSA. Il tempo aggiuntivo, ove concesso, non può eccedere il 50% del tempo ordinario di svolgimento della prova per le persone con disabilità e il 30% del tempo ordinario per quelle con DSA. Non è ammesso l'utilizzo di mappe concettuali e formulari.
9. Le misure di supporto concesse sono comunicate alla Commissione d'esame per la relativa applicazione.
10. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992 tali candidati possono chiedere di essere esonerati dal sostenere il test preselettivo e di essere ammessi alle prove successive in sovrannumero. A tal fine, è necessario compilare l'apposito **modulo 4 - Esonero invalidità**, tramite il form online pubblicato all'indirizzo: <https://modulistica.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/tfa-sostegno>
11. Il modulo deve essere inviato, al servizio sos.unife.it, selezionando l'opzione TFA-Sostegno entro e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni, prevista dal presente bando.

Articolo 11 Titoli valutabili

1. La valutazione dei titoli sarà effettuata solo per quei candidati che abbiano superato la prova orale (art. 6 comma 8 D.M. 30 settembre 2011).



2. I titoli valutabili devono essere presentati tramite autocertificazione (**modulo 7 – Titoli valutabili**), compilando il form online pubblicato sul sito: <https://modulistica.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/tfa-sostegno> che dovrà essere caricata nella propria Area riservata studente, nella sezione **“Dichiarazione sostitutiva di certificazione”**, unitamente alla documentazione comprovante i titoli dichiarati, esclusivamente da coloro che, avendo superato la prova orale, risulteranno ammessi alla valutazione dei titoli.
3. Non verranno prese in considerazione richieste con documentazione mancante, incompleta o difforme da quanto richiesto.
4. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale, di cui all’art. 6, comma 8, del D.M. 30 settembre 2011, devono essere conseguiti entro il termine di scadenza delle preiscrizioni, previsto dal presente bando: **30 aprile 2024, ore 11.00**.
5. Il punteggio massimo previsto per la valutazione dei titoli è di 10 punti complessivi, assegnati con le seguenti modalità:
6. Titoli professionali (massimo 3 punti):
 - collaborazioni professionali nell’ambito dell’educazione speciale e/o della disabilità, presso enti o istituzioni (non rientra in tale tipologia il servizio di insegnamento sul sostegno):
 - da 6 mesi a 1 anno: 1 punto;
 - da 1 anno e 1 giorno a 2 anni: 2 punti;
 - da 2 anni e 1 giorno a 3 anni e oltre: 3 punti.
7. Titoli culturali (massimo 7 punti):
 - dottorato di ricerca in area pedagogica con tesi su argomenti specifici di pedagogia speciale: 3 punti;
 - dottorato di ricerca in area pedagogica o psicologica o relativo ai temi della disabilità: 1 punto;
 - altri titoli di studio universitario di almeno 60 CFU (di cui almeno il 50% delle attività didattiche in presenza), contenenti almeno 25 CFU riferiti esplicitamente al settore disciplinare M-PED/03 (didattica e pedagogia speciale): 1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di 2 punti;
 - pubblicazioni con ISBN o ISSN attinenti alle tematiche della disabilità in prospettiva educativa: 0,5 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti. Le pubblicazioni devono avere come autore o coautore il candidato e deve essere espresso con chiarezza ISBN o ISSN, titolo, anno di edizione, casa editrice e pagine della pubblicazione.
8. I titoli valutabili non indicati nei termini e con le modalità sopra indicate, anche se posseduti, non saranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito.



9. L'Università si riserva, in ogni momento, di verificare, ai sensi della vigente normativa, la veridicità di quanto autocertificato dai candidati e di adottare i conseguenti provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 12

Graduatorie quota di riserva e iscrizione al percorso

1. La graduatoria riservata ai candidati di cui all'art. 3 del presente bando è formata, nei limiti dei posti messi a bando dal punteggio attribuito dall'apposita commissione secondo le disposizioni dell'allegato A al D. M. 549/2024.
2. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno sullo specifico grado.
3. L'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno deve essere dichiarata sulla base dei giorni complessivi di insegnamento maturati alla data di scadenza del presente bando: 30 aprile 2024, ore 11.00. La dichiarazione (**modulo 18 – Anzianità di servizio riservisti 35%**) generata in .pdf in seguito alla compilazione del form pubblicato sul sito <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>, nella sezione modulistica, dovrà essere caricata nella propria *Area riservata studente*, nella sezione "Dichiarazione sostitutiva di certificazione".
4. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
5. Le graduatorie sono pubblicate sul sito web dell'Ufficio Formazione Insegnanti e formazione Internazionale, all'indirizzo: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024> in forma anonima tramite l'utilizzo della prematricola di ciascun candidato.
6. In riferimento ai posti disponibili da bando, sono ammessi a ciascun corso i candidati che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria di riferimento.
7. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., il candidato decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Articolo 13

Graduatorie ordinarie e iscrizione al percorso

1. La graduatoria ordinaria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove scritte e orali, purché superate ciascuna col



conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando.

2. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole.
3. L'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno deve essere dichiarata sulla base dei giorni complessivi di insegnamento maturati alla data di scadenza del presente bando: **30 aprile 2024, ore 11.00**. La dichiarazione (**modulo 8 – Anzianità di servizio sul sostegno**) generata in .pdf in seguito alla compilazione del form online pubblicato al sito <https://modulistica.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/tfa-sostegno> dovrà essere caricata dalla propria *Area riservata studente*, nella sezione "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", da coloro che avranno superato la prova orale.
In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
4. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria.
5. Le graduatorie sono pubblicate sul sito web dell'Ufficio Formazione Insegnanti e formazione Internazionale, all'indirizzo: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024> in forma anonima tramite l'utilizzo della prematricola di ciascun candidato.
6. In riferimento ai posti disponibili da bando, sono ammessi a ciascun corso i candidati che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria di riferimento.
7. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., il candidato decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Articolo 14

Iscrizione al percorso dei candidati utilmente collocati in graduatoria quota di riserva

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria riservata, devono iscriversi al percorso con le modalità e le tempistiche indicate sul sito all'indirizzo web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024> e comunque prima delle date di svolgimento delle prove scritte.
2. I candidati che non provvedano al perfezionamento dell'iscrizione entro i termini perentori previsti saranno considerati inderogabilmente come rinunciatari;



3. In caso di mancata copertura dei posti banditi su ogni singolo grado, si provvederà allo scorrimento degli idonei, se presenti, nelle graduatorie nel periodo indicato sul sito web dell'ufficio Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale.

Articolo 15

Iscrizione al percorso dei candidati utilmente collocati in graduatoria ordinaria

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria ordinaria, devono iscriversi al percorso con le modalità e le tempistiche indicate sul sito all'indirizzo web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>;
2. I candidati che non provvedano al perfezionamento dell'iscrizione entro i termini perentori previsti saranno considerati inderogabilmente come rinunciatari;
3. In caso di mancata copertura dei posti banditi su ogni singolo grado, si provvederà allo scorrimento degli idonei, se presenti, nelle graduatorie nel periodo indicato sul sito web dell'ufficio Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale.
4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione diversi, i candidati devono optare per l'iscrizione ad un solo percorso.
5. Non è previsto l'accoglimento di idonei collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei (comma 5 dell'art. 4 del Decreto ministeriale 8 febbraio 2019).

Articolo 16

Tasse e contributi

1. L'iscrizione alla selezione prevede il pagamento di un contributo pari a 100,00 (cento) euro, che non sarà in alcun caso rimborsabile.
2. L'iscrizione al corso da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria comporta il pagamento di 3.000,00 (tremila) euro comprensivi di 16,00 (sedici) euro di bollo e 140,00 (centoquaranta) euro di tassa regionale da corrispondere in due rate:
 - Prima rata: 2.000 (duemila) euro, comprensiva di bollo 16,00 (sedici) euro e tassa regionale per il diritto allo studio 140,00 (centoquaranta) euro, da corrispondere contestualmente all'immatricolazione;
 - Seconda rata: 1.000 (mille) euro, contributi universitari, con termine di pagamento entro tre mesi dalla data di inizio dell'attività formativa.
3. In caso di tardato pagamento della seconda rata, è previsto il versamento di un contributo aggiuntivo di:
 - 10,00 (dieci) euro, fino a 7 giorni di ritardo;
 - 30,00 (trenta) euro, fra 8 e 15 giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza;



- 60,00 (sessanta) euro, oltre i 15 giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza.
- 4. Le scadenze di versamento delle rate saranno comunicate sul sito all'indirizzo web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>
- 5. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizioni economiche.
- 6. L'esonero totale dal contributo è concesso a coloro che sono in possesso di una certificazione di invalidità uguale o maggiore al 66% o con situazione di handicap certificata (art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
- 7. L'importo da versare da parte di coloro che in un ciclo precedente abbiano sospeso il percorso, ai sensi dell'art. 17 del presente bando, avendo provveduto al pagamento di entrambe le rate previste del ciclo non concluso, è di 1.656 (milleseicentocinquantasei) euro comprensivo di bollo 16,00 (sedici) euro e tassa regionale per il diritto allo studio 140,00 (centoquaranta) euro, da corrispondere in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
- 8. È possibile fruire della Carta docente a parziale copertura dell'importo dei contributi di iscrizione.
Per informazioni: <https://cartadeldocente.istruzione.it/>
La richiesta di utilizzo della Carta docente deve essere presentata tramite il form **11- (Carta docente)** all'ufficio Diritto allo studio.
- 9. Il pagamento di tasse e contributi si effettua con le modalità previste all'art. 7 del presente bando.

Articolo 17

Frequenza

1. L'inizio dei corsi è previsto orientativamente nel mese di ottobre 2024, le date di avvio verranno rese note sul sito all'indirizzo web: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>. I corsi si concluderanno entro il 30 giugno 2025.
2. Le lezioni si terranno, di norma, nei pomeriggi da lunedì a sabato compreso.
3. Informazioni sull'organizzazione della didattica dei corsi (lezioni, laboratori) saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale, all'indirizzo: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>
4. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU) e a seguito dell'esito positivo dell'esame finale.
5. Vigè l'obbligo di frequenza integrale delle attività didattiche, comprese quelle di tirocinio e di laboratorio.



6. Le assenze sono consentite nella percentuale massima del 20% per ciascun insegnamento. Il monte ore relativo dovrà essere recuperato con l'adozione di modalità didattiche compensative online definite dai titolari degli insegnamenti.

Articolo 18 Contemporanea iscrizione

Ai sensi della legge 33/2022 e dell'art. 3 del D.M. attuativo 930/2022, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio, oltre al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione nelle attività di sostegno (TFA), esclusivamente qualora l'ulteriore corso di studio non presenti obblighi di frequenza.

All'atto dell'iscrizione al corso, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria dovranno dichiarare l'eventuale contemporanea iscrizione ad altro corso di studio.

Articolo 19 Percorsi abbreviati

1. Sono previsti percorsi abbreviati per coloro che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, in un grado di istruzione, e risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al presente bando, in un grado non conseguito.
2. La Commissione Didattica valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi, per i soggetti di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti dei Laboratori e i 12 crediti del Tirocinio, espressamente previsti dall'Allegato B del D.M. 30 settembre 2011, come diversificati per grado di scuola.
3. Per poter beneficiare dell'abbreviazione del percorso i soggetti di cui al comma 1 devono allegare, nell'ambito della procedura di preimmatricolazione al corso, il **modulo 9 (Abbreviazione di corso)**, generato in formato .pdf dalla compilazione del form online pubblicato alla pagina web <https://modulistica.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/tfa-sostegno> che dovrà essere caricato dalla propria *Area riservata studente*, nella sezione "Allegati carriera", unitamente ai relativi documenti.

Articolo 20 Sospensione del percorso

1. Lo studente immatricolato non può chiedere la sospensione temporanea, ad eccezione dei casi previsti dai seguenti commi.
2. Ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 4 del D.M. 151/2001, non è possibile la frequenza del tirocinio previsto dal percorso da parte delle corsiste in congedo obbligatorio di maternità.
3. È possibile la sospensione, a causa di infermità gravi e prolungate certificate (ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68).



4. Per poter beneficiare della sospensione del percorso, i soggetti di cui al comma 3 devono compilare il **modulo 12 (Sospensione)**, pubblicato alla pagina web <https://modulistica.unife.it/studenti/formazione-insegnanti/tfa-sostegno>, allegando i relativi documenti.
5. Casi specifici di grave disagio verranno valutati singolarmente.

Articolo 21 **Soprannumerari**

1. Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i candidati, con precedenza a coloro che abbiano svolto le prove selettive presso UNIFE, che in occasione dei cicli di specializzazione precedenti:
 - abbiano sospeso il percorso oppure, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito ma non in posizione utile.

2. Previa motivata deroga tra le istituzioni accademiche interessate, possono essere ammessi anche idonei di altra sede universitarie della Regione Emilia-Romagna.

Le modalità di iscrizione dei candidati ammessi in soprannumero, di cui al comma 1, saranno successivamente definite nell'avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale.

I candidati dovranno compilare la domanda di preiscrizione online nel periodo che verrà indicato nella pagina web <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>

Coloro che non avranno perfezionato la propria preiscrizione entro il termine sopra indicato saranno considerati rinunciatari.

Articolo 22 **Trasferimenti**

Non si accettano trasferimenti verso altro Ateneo o provenienti da altro Ateneo.

Articolo 23 **Modulistica**

Tutti i moduli richiesti dal presente bando devono essere prodotti in formato .pdf in seguito alla compilazione dei relativi form e le denominazioni dei file dovranno rispettare le seguenti descrizioni:

- Modulo 1 – Abilitazione all'insegnamento;
- Modulo 2 – Laurea o altri titoli di secondo livello;



- Modulo 3 – Diploma ITP;
- Modulo 4 – Esonero invalidità;
- Modulo 5 – Esonero COVID;
- Modulo 6 – Esonero prova preselettiva;
- Modulo 7 – Titoli valutabili;
- Modulo 8 – Anzianità di servizio sul sostegno;
- Modulo 9 – Abbreviazione di corso;
- Modulo 10 – Iscrizione soprannumerari;
- Modulo 11 – Carta docente;
- Modulo 12 – Sospensione;
- Modulo 16 – Dichiarazione riservisti 35%;
- Modulo 17– Titoli valutabili per l’accesso riservisti 35%;
- Modulo 18 – Anzianità di servizio riservisti 35%.

Non saranno accettati moduli prodotti in formati differenti e/o denominati in maniera difforme.

Tutti i form sono disponibili alla pagina web <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>, nella sezione modulistica.

Articolo 24 **Comunicazioni**

1. Tutte le informazioni e le comunicazioni rivolte ai candidati saranno pubblicate sul sito istituzionale, all’indirizzo: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>.
2. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Non sono previste altre forme di comunicazione.
3. In caso di modifiche a seguito di diverse disposizioni ministeriali, si procederà mediante apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale: <https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>

Articolo 25 **Responsabile del procedimento amministrativo**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Max Tonioli, Via Saragat, 1 - Blocco B - 44122 Ferrara, e-mail: formazione.insegnanti@unife.it - tel. 0532/293269.



Articolo 26 Contatti

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale nei giorni, orari e modalità indicate nella sezione dei contatti pubblicata all'indirizzo web: <http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti>.

Articolo 27 Trattamento dei dati personali

L'Università degli Studi di Ferrara, come titolare del trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente per la gestione della presente procedura, informa gli interessati che i loro dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, secondo le disposizioni e nei limiti della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e del Codice di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Al link: <http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali>, sono presenti le informazioni relative al "Trattamento dei dati personali"

Titolare del trattamento dei dati personali

Università degli Studi di Ferrara

Via Ludovico Ariosto, 35

44121 Ferrara

E-mail: privacy@unife.it

PEC: ateneo@pec.unife.it

Articolo 28 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa e ai regolamenti vigenti di Ateneo.

Ulteriori indicazioni in merito potranno essere pubblicate al seguente link:

<https://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/ix-ciclo/tfa-sostegno-ix-ciclo-a-a-2023-2024>

Ferrara, 12 aprile 2024